



*Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

R.G.L. n. 2587/2023

udienza di trattazione scritta del 21/02/2024

Giudice Dott. Giardina

TRIBUNALE DI MARSALA

Sezione Lavoro

**MEMORIA DIFENSIVA**

- Per il **Ministero dell'istruzione e del merito** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore;
- per l'**Ufficio Scolastico Regionale per Sicilia** (C.F. 80018500829) in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede a Palermo nella Via Fattori n.60;
- per l'**Ufficio Scolastico Regionale per Sicilia - Ambito territoriale di Trapani** (C.F. 80003400811) in persona del legale rappresentante pro tempore;

rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla Dott.ssa Serena Montanti (C.F.: MNTSRN84D65D423Y), funzionario ministeriale in servizio presso l'**Ambito territoriale per la provincia di Trapani**, sito in Via Castellammare, 14, presso il cui ufficio è domiciliata, pec-mail: [usptp@postacert.istruzione.it](mailto:usptp@postacert.istruzione.it)

RESISTENTE

CONTRO

SCIACCA Giovanni Giuseppe [REDACTED] come in atti rappresentato e difeso

RICORRENTE

E NEI CONFRONTI DI

Dirigente: Antonella Vaccara

Riferimenti: Serena Montanti, telefono 0923/599270, e-mail [serena.montanti@istruzione.it](mailto:serena.montanti@istruzione.it)



Via Castellammare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111

E-mail: [usp.tp@istruzione.it](mailto:usp.tp@istruzione.it) - PEC: [usptp@postacert.istruzione.it](mailto:usptp@postacert.istruzione.it) – Sito web [www.tp.usr.sicilia.it](http://www.tp.usr.sicilia.it)





## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

Tutto il personale ATA (profilo di Collaboratore Scolastico) inserito nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia degli istituti scolastici per i quali il ricorrente ha presentato istanza - scuola capofila I.C. "M. Nuccio" di Marsala (TP) - che verrebbe pregiudicato dall'accoglimento del presente ricorso.

### EVENTUALI CONTROINTERESSATI

### PREMESSO CHE

Con ricorso in riassunzione, notificato il 12.01.2024 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, il ricorrente in epigrafe ha chiesto il riconoscimento del punteggio del servizio militare (6 punti per ogni anno) prestato non in costanza di nomina, con conseguente correzione della propria posizione nelle graduatorie ATA III fascia, profilo di collaboratore scolastico, della Provincia di Trapani, valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.

### IN FATTO

L'Amministrazione competente attribuiva a controparte, sulla base delle dichiarazioni precedentemente rese nella domanda di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per il triennio 2021-2024, ed in conformità con quanto previsto dal decreto ministeriale n. 50 del 3.3.2021, il **punteggio di 0,60 punti per il servizio militare prestato non in costanza di nomina dal**

[REDACTED]

L'odierno ricorrente lamenta l'attribuzione di tale punteggio, in quanto ritiene ingiustificato il *discrimen*, operato dai decreti ministeriali di riferimento, tra servizio di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina.

Con il presente si costituisce l'Amministrazione indicata in epigrafe per contestare l'avversa domanda ritenendola infondata per le seguenti motivazioni

Dirigente: Antonella Vaccara

Riferimenti: Serena Montanti, telefono 0923/599270, e-mail [serena.montanti@istruzione.it](mailto:serena.montanti@istruzione.it)



Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111

E-mail: [usp.tp@istruzione.it](mailto:usp.tp@istruzione.it) - PEC: [usptp@postacert.istruzione.it](mailto:usptp@postacert.istruzione.it) – Sito web [www.tp.usr.sicilia.it](http://www.tp.usr.sicilia.it)





## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

### IN DIRITTO

#### **1) Normativa di riferimento**

Al fine di risolvere la questione giuridica che sta alla base dell'odierno procedimento, occorre brevemente inquadrare la disciplina in concreto applicabile.

Il D.Lgs. 297 del 1994, art. 569 comma 3, relativo al riconoscimento dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione in ruolo, agli effetti della carriera, prevede che *"Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*.

Tale norma va letta in relazione all'art. 2050 del Dlgs n. 66 del 2010 riguardante la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici e precisa che *"i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"*.

Al secondo comma della citata norma è poi previsto che *"Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"*.

A livello regolamentare, tali disposizioni vengono riprese, in un primo tempo dal **Decreto Ministeriale 44 del 2001**, il quali dispone che *"il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina"*.

Successivamente, l'amministrazione scolastica con il **D.M. 50 del 2021**, ha stabilito che, ai sensi

Dirigente: Antonella Vaccara

Riferimenti: Serena Montanti, telefono 0923/599270, e-mail [serena.montanti@istruzione.it](mailto:serena.montanti@istruzione.it)



Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111

E-mail: [usp.tp@istruzione.it](mailto:usp.tp@istruzione.it) - PEC: [usptp@postacert.istruzione.it](mailto:usptp@postacert.istruzione.it) – Sito web [www.tp.usr.sicilia.it](http://www.tp.usr.sicilia.it)





## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

*dell'allegato A del citato decreto "il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostituiti assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni".*

Il medesimo decreto ha previsto l'attribuzione di 6 punti per il servizio militare reso in costanza di rapporto di impiego e di 0,60 punti per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego.

Dal combinato disposto delle norme richiamate deriva la disciplina scolastica, in forza della quale il servizio militare è **sempre utilmente valutato ai fini della carriera.**

A ben vedere, oggetto dell'odierno ricorso non è il mancato riconoscimento del servizio militare, quanto la richiesta di valutazione dello stesso come servizio specifico.

Il servizio militare prestato non in costanza di rapporto rientra, infatti, nel servizio aspecifico, essendo lo stesso equiparato al **servizio prestato presso altre amministrazioni statali.**

### **- Orientamenti giurisprudenziali**

La questione giuridica che rileva ai fini della decisione è, quindi, legata alla possibilità di equiparare la condizione di colui che, in pendenza di rapporto di lavoro in atto con il Ministero dell'Istruzione, sia stato costretto ad abbandonare tale occupazione per espletare servizio militare, con quella di coloro che all'epoca non avevano alcun rapporto di lavoro in atto.

Il Consiglio di Stato si è più volte espresso sulla **impossibilità di equiparare le due posizioni**

Dirigente: Antonella Vaccara

Riferimenti: Serena Montanti, telefono 0923/599270, e-mail [serena.montanti@istruzione.it](mailto:serena.montanti@istruzione.it)



Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111

E-mail: [usp.tp@istruzione.it](mailto:usp.tp@istruzione.it) - PEC: [usptp@postacert.istruzione.it](mailto:usptp@postacert.istruzione.it) – Sito web [www.tp.usr.sicilia.it](http://www.tp.usr.sicilia.it)





## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

(Consiglio di Stato, sentenza n. 11602/2022 del 29 dicembre 2022, all. 1), affermando che la diversa modulazione del punteggio tra coloro che hanno prestato servizio militare *"in costanza di nomina"* e coloro che non avevano un rapporto di lavoro in atto con la scuola, non appare irragionevole.

Sulla **ragionevolezza del trattamento differenziato** si è espressa una buona parte della giurisprudenza. In tal senso si veda, tra le altre, la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 329/2022, a sua volta citata dalla sentenza del Tribunale di Marsala n. 463/2023 (All. 2).

In merito alla possibilità di valutare il servizio di leva, non prestato in costanza di rapporto, con lo stesso punteggio del servizio specifico, detta giurisprudenza ha stabilito che *"una simile equiparazione ha senso solo se il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, sia stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i 6 punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola."*

*Per contro, risulta corretta l'equiparazione che il DM 50/21 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare razionale attribuire alle due situazioni lo stesso minor punteggio di 0,60 punti".*

Alla luce della richiamata giurisprudenza, appare evidente che non sussiste alcuna violazione dell'art. 569 comma 2 del citato Dlgs n. 297 del 1994, né dell'art. 52 della Costituzione, in quanto la normativa di riferimento è volta proprio ad applicare l'art 52 citato.

Dirigente: Antonella Vaccara

Riferimenti: Serena Montanti, telefono 0923/599270, e-mail [serena.montanti@istruzione.it](mailto:serena.montanti@istruzione.it)



Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111

E-mail: [usp.tp@istruzione.it](mailto:usp.tp@istruzione.it) - PEC: [usptp@postacert.istruzione.it](mailto:usptp@postacert.istruzione.it) – Sito web [www.tp.usr.sicilia.it](http://www.tp.usr.sicilia.it)





## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

Ed infatti, l'adempimento del servizio militare avrebbe costituito un pregiudizio per la posizione lavorativa del cittadino proprio qualora non fosse riconosciuto il punteggio pieno al servizio militare prestato in costanza del rapporto, mentre il riconoscimento di un punteggio inferiore per servizio aspecifico (prestato in mancanza di rapporto) appare giustificato dalla diversa posizione del beneficiario.

***Al contrario, "sarebbe discriminatorio nei confronti di chi ha già costituito un rapporto di lavoro, equiparare al lavoro effettivo il servizio militare svolto da chi non ha ancora costituito alcun rapporto di lavoro con l'Amministrazione, mentre è del tutto logico e coerente che il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego sia equiparato al servizio prestato in altro ente pubblico, come esattamente previsto dall'art. 2050 comma 1 del dlgs n. 66/2010" (cfr. Tribunale di Chieti, sent. 21/2023, All.8; v. anche Tribunale di Grosseto sentenza n. 158/2023, All. 3).***

La valutazione del servizio militare prestato in costanza di rapporto come servizio specifico ragionevolmente compensa il pregiudizio che altrimenti il dipendente avrebbe avuto, dovendo rinunciare alle supplenze per espletare la leva obbligatoria.

Tale esigenza non sussiste nelle ipotesi in cui il soggetto abbia svolto servizio militare in mancanza di nomina, perché in tal caso il beneficio della valutazione come servizio specifico, non andrebbe a compensare alcun pregiudizio.

Di fatto, il servizio militare così prestato si configura correttamente come servizio presso altre amministrazioni (aspecifico) ed il relativo punteggio risulta così calibrato.

Nel caso di specie, al ricorrente è stato attribuito il punteggio previsto per il servizio militare

Dirigente: Antonella Vaccara

Riferimenti: Serena Montanti, telefono 0923/599270, e-mail [serena.montanti@istruzione.it](mailto:serena.montanti@istruzione.it)



Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111

E-mail: [usp.tp@istruzione.it](mailto:usp.tp@istruzione.it) - PEC: [usptp@postacert.istruzione.it](mailto:usptp@postacert.istruzione.it) – Sito web [www.tp.usr.sicilia.it](http://www.tp.usr.sicilia.it)





## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

prestato non in costanza di nomina, come servizio prestato presso altre Amministrazioni.

Tale punteggio è correttamente inferiore rispetto al punteggio riconosciuto per il servizio militare in costanza di rapporto di impiego, essendo una piena equiparazione tra le due tipologie di servizio irragionevole e discriminatoria, per le ragioni suddette.

Tutto quanto premesso e considerato, si rassegnano le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito ritenere e dichiarare il ricorso integralmente infondato, rigettando, conseguentemente, tutte le domande di parte ricorrente, con condanna al pagamento delle spese di giudizio previste dalla legge.

Si deposita la seguente documentazione, come da indice a seguire:

#### INDICE ALLEGATI

1. Consiglio di Stato, sentenza n. 11602/2022 del 29 dicembre 2022;
2. sentenza Tribunale di Marsala n. 463 del 2023;
3. sentenza Tribunale di Grosseto n. 158/2023

Il Funzionario delegato

Serena Montanti  
firmato digitalmente

Dirigente: Antonella Vaccara

Riferimenti: Serena Montanti, telefono 0923/599270, e-mail [serena.montanti@istruzione.it](mailto:serena.montanti@istruzione.it)



Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111

E-mail: [usp.tp@istruzione.it](mailto:usp.tp@istruzione.it) - PEC: [usptp@postacert.istruzione.it](mailto:usptp@postacert.istruzione.it) – Sito web [www.tp.usr.sicilia.it](http://www.tp.usr.sicilia.it)

